

CONTRATTO DI SERVIZIO TRA L'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL TERRITORIO SUZZARESE - SOCIALIS" E I COMUNI DI GONZAGA, MOGLIA, MOTTEGGIANA, PEGOGNAGA, SAN BENEDETTO PO E SUZZARA

TRA

Il **COMUNE DI GONZAGA**, con sede in Gonzaga (MN) Piazza Castello n. 1, C.F. 00253340202 di seguito indicato come il "Comune", nella persona di- codice fiscale- Nat.. il a, autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente l'amministrazione che rappresenta;

Il **COMUNE DI MOGLIA**, con sede in Moglia (MN) Via P.zza Matteotti 2, codice fiscale 00261470207 e partita iva 00216270207 di seguito indicato come il "Comune", nella persona- codice fiscale - nat.. a il, autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente l'amministrazione che rappresenta;

Il **COMUNE DI SAN BENEDETTO PO**, con sede in San Benedetto Po (MN) Via Ferri n. 79, C.F. 00272230202 di seguito indicato come il "Comune", nella persona di....., nata a Il.....- C.F., autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente l'amministrazione che rappresenta;

Il **COMUNE DI PEGOGNAGA**, con sede in con sede in Pegognaga (MN) P.zza G. Matteotti 1 codice fiscale 91016620204 e partita iva 02540320203, di seguito indicato come il "Comune", nella persona di - codice fiscale - nata a..... il , autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente l'amministrazione che rappresenta;

Il **COMUNE DI MOTTEGGIANA**, con sede in Motteggiana (MN) Via Roma 10, codice fiscale P.IVA 01201650205 C.F. 82000050201 di seguito indicato come il "Comune", nella persona diC.F. nata a il, autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente l'amministrazione che rappresenta;

Il **COMUNE DI SUZZARA**, con sede in Suzzara (MN) Piazza Castello n. 1, codice fiscale e partita iva 00178480208 in proprio ed in qualità di Ente Capofila dell'Accordo di programma per l'attuazione del Piano di Zona 2016/2018 in regime di proroga dell'ambito distrettuale di Suzzara che interviene di seguito indicato come il "Comune", nella persona di nata a il C.F.:, autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente l'amministrazione che rappresenta;

E

l'Azienda Speciale Consortile "**AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL TERRITORIO SUZZARESE - SOCIALIS**" con sede legale in Suzzara, P.zza Castello 1, codice fiscale/partita IVA n. 02575140203, iscritta al n. MN 263957 del Repertorio Economico Amministrativo della CCIAA di Mantova, in persona del Direttore Generale,, che agisce in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione n. del (di seguito riportata come "Azienda Socialis"), si conviene e si stipula quanto segue.

PREMESSO CHE

- con proprie deliberazioni consiliari i Comuni dell'Ambito Territoriale di Suzzara (Suzzara, Gonzaga, Moglia, San Benedetto Po e l'Unione Terre di Zara e Po) hanno disposto di costituire l'Azienda Speciale Consortile "AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL TERRITORIO SUZZARESE - SOCIALIS", approvandone il relativo statuto;

- che l'azienda è stata costituita con atto del vice segretario del Comune di Suzzara n. 7333 rep. in data 27/12/2018 registrato a Suzzara (Estremi registrazione Serie: 1T Numero: 2 del 14/01/2019)

- ai sensi dell'art. 4 dello Statuto, la costituzione dell'Azienda Speciale Consortile è finalizzata a all'esercizio di funzioni sociali, assistenziali, educative, socio-sanitarie e sanitarie e, più ingenerale, alla gestione associata dei servizi alla persona mediante:

a) la gestione associata ed integrata degli interventi e dei servizi sociali in attuazione dei programmi e delle azioni definite nel Piano di Zona;

b) la gestione di servizi alla persona di competenza istituzionale degli Enti consorziati che gli stessi ritengano opportuno conferire all'Azienda,

c) la gestione di ulteriori attività e servizi nel campo sociale, assistenziale, educativo, culturale, sociosanitario e sanitario e nelle aree di intervento legate alla salute e al benessere fisico e psichico dei cittadini,

d) la gestione di interventi di promozione, formazione, consulenza e orientamento concernenti le attività dell'Azienda, aventi finalità di promozione dei diritti di cittadinanza.

- in data 09/09/2021 veniva sottoscritto il contratto di servizio tra gli Enti soci e l'Azienda con validità fino al 31/12/2023;

- necessita rivedere il Contratto di servizio in vigore alla luce delle modifiche organizzative intervenute in materia di servizi conferiti, di servizi abitativi e del ruolo di Ente Capofila del Piano di zona 201-2023;

CONSIDERATO CHE:

In data 20/12/2021 l'Assemblea dei Sindaci ha approvato all'unanimità il Piano di Zona 2021/2023 e il relativo Accordo di Programma per la sua attuazione;

L'Accordo riconosce ad Azienda Socialis il ruolo di Ente Capofila responsabile per l'esecuzione dell'accordo di programma e per l'attuazione del Piano di Zona medesimo;

DATO ATTO CHE il presente Contratto di Servizio ha lo scopo di disciplinare i rapporti tra i comuni aderenti al Piano di Zona l'Azienda Socialis relativamente:

- allo svolgimento di servizi e funzioni socio assistenziali di competenza dei comuni e del Piano di Zona le cui competenze, per effetto del presente contratto, vengono trasferite in capo all'Azienda Socialis;
- agli aspetti giuridici ed amministrativi connessi ai servizi affidati;
- ai rapporti finanziari tra le Parti;
- allo svolgimento di servizi e funzioni socio assistenziali di competenza dei comuni e del Piano di Zona le cui competenze, per effetto del presente contratto, vengono trasferite in capo all'Azienda Socialis;
- agli aspetti giuridici ed amministrativi connessi ai servizi affidati;
- ai rapporti finanziari tra le Parti;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Art. 1 – Principi generali

1. Nello svolgimento delle obbligazioni previste dal presente contratto, l’Azienda - in quanto soggetto strumentale degli Enti consorziati - fonda la propria attività sul rispetto dei principi statutari e della trasparenza, sia in ordine all’espletamento delle attività sia in ordine alla rendicontazione dei servizi erogati che dei risultati conseguiti e dei costi sostenuti.
2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1 del presente articolo, l’Azienda si dota degli strumenti previsti dallo Statuto (budget triennale ed annuale e bilancio di esercizio) e del Piano programma.
3. Entro il termine della programmazione triennale, l’Azienda, predispone la Carta dei Servizi, compatibilmente con le risorse assegnate.

Art. 1.2 – Il Piano di Zona

Le funzioni e le competenze appartenenti, fino alla sottoscrizione del presente contratto, al Comune di Suzzara quale ente capofila del Piano di zona verranno così esercitate:

- a) funzioni di indirizzo politico: dall'assemblea distrettuale dei sindaci;
- b) funzioni di programmazione e gestione: dall'Azienda Socialis e dai Comuni aderenti.

Il ruolo di Capofila nelle diverse progettazioni riguardanti l’ambito di Suzzara, è delegato all’Azienda; sono fatte salve le diverse disposizioni e indicazioni specifiche in materia.

Art. 2 – Oggetto

L’Azienda Socialis, attraverso la gestione diretta o avvalendosi di soggetti terzi, eroga in nome e per conto dei comuni partecipanti i servizi sotto declinati.

Nello specifico, l’azienda Socialis:

1. Servizi per minori

- a) provvede alla gestione dei procedimenti afferenti alla tutela dei minori;
- b) Provvede all’assunzione degli oneri relativi al pagamento delle rette dei minori inseriti in comunità residenziali e diurne;
- c) Eroga i contributi per gli affidi;
- d) Fornisce:
 - il servizio di assistenza ad personam per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria, e secondaria di primo grado;
 - il servizio di assistenza ad personam scuole secondaria di secondo grado;
 - il servizio di assistenza ad personam ed educativo a domicilio;
 - servizi di mediazione culturale

2. Servizi per anziani

- a) Fornisce :
 - i servizi di assistenza domiciliare (s.a.d)
 - il servizio erogazione pasti anziani
- b) Provvede all'integrazione delle rette delle R.S.A. e altri istituti
- c) Assicura il servizio di trasporto sociale
- d) Assicura il servizio di telesoccorso
- e) Cura e dispone l'attivazione delle Misure regionali:
 - * Reddito di autonomia
 - * altre misure
- f) Gestisce attraverso apposito accordo con il volontariato il servizio di trasporto anziani e persone fragili per il Comune di Suzzara.

3. Servizi per disabili

- a) Provvede all'assunzione degli oneri relativi al pagamento delle rette dei Centri Diurni Disabili, Centri socio Educativi, Servizi formativi all'Autonomia e delle strutture residenziali per disabili
- b) Fornisce:
 - Servizio di assistenza domiciliare Handicap
 - Servizi di trasporto disabili
- c) Attiva le misure e gli istituti finalizzati all'inserimento lavorativo di soggetti disabili
- d) Provvede all'assunzione degli oneri relativi al pagamento delle rette delle strutture residenziali per disabili (CSS, Comunità alloggio, ecc..)
- e) Cura e dispone l'attivazione delle Misure regionali a sostegno della disabilità:
 - Buoni sociali per la non autosufficienza
 - Voucher minori non autosufficienti
 - Reddito di autonomia
 - PRO.VI (interventi per la vita indipendente)
 - Dopo di Noi
 - Altre misure

4. Servizi a contrasto delle povertà

- a) Eroga i contributi economici
- b) Eroga i Bonus Famiglia e gli Assegni di maternità e Nuclei numerosi

Provvede ad erogare servizi e interventi afferenti il reddito di inclusione/reddito di cittadinanza.

5. Servizi abitativi

Gestione delle procedure finalizzate alla realizzazione dei piani di programmazione annuali e triennali previsti dalla vigente normativa regionale ed in particolare dalla legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 "disciplina regionale dei servizi abitativi" e dal Regolamento Regionale 4 agosto 2017, n. 4 "Disciplina della programmazione dell'offerta abitativa pubblica e sociale e dell'accesso e della permanenza nei servizi abitativi pubblici".

In particolare:

- a) Attivazione ed erogazione delle misure contributive regionali;

Per i Comuni di Suzzara e San Benedetto Po:

- b) Provvede alla gestione, assegnazione e verifica dei requisiti di accesso, permanenza e decadenza degli alloggi di edilizia abitativa pubblica e sociale, in base alla normativa vigente;
- c) Gestione amministrativa, contrattualistica, contabile e delle entrate derivanti dai canoni di locazione;

Gestione degli adempimenti legati ai condomini degli alloggi di cui sopra e alle relative spese e riparti tra gli assegnatari, per il Comune di Suzzara

6. *Interventi e servizi connessi a Progettualità che hanno finanziamento specifico, con particolare riferimento alla progettualità PNRR*

7. *Servizi di segretariato sociale/Servizio sociale professionale*

8. *progettazione e gestione dei servizi relativi al Piano di Zona*

9. *Unità di offerta sociali.*

L'Azienda Socialis si occuperà altresì della gestione della rete locale delle unità di offerta sociali, nel rispetto degli indirizzi regionali, anche promuovendo processi di confronto e sviluppo delle stesse; gestione dei processi di accreditamento e vigilanza delle unità di offerta sociali, secondo le normative previste da Regione Lombardia.

10. *L'Azienda Socialis si occuperà altresì delle seguenti attività:*

- organizzazione e gestione di interventi formativi rivolti agli operatori del sistema di welfare, con particolare riguardo alla formazione obbligatoria per gli assistenti sociali;
- la gestione di servizi di competenza degli Enti consorziati che gli stessi ritengano opportuno conferire all'Azienda, anche differenziati in ragione della diversa analisi del bisogno;
- la gestione di ulteriori attività e servizi nel campo sociale, assistenziale, educativo, sociosanitario integrato e sanitario e nelle aree di intervento legate alla salute e al benessere fisico e psichico dei cittadini;
- la gestione di interventi di promozione, formazione, consulenza e orientamento concernenti le attività dell'Azienda, aventi finalità di promozione dei diritti di cittadinanza.

11. *Altri servizi*

Accompagnamento e consulenza nelle pratiche di nomina degli Amministratori di Sostegno, progetti di Messa alla Prova, LPU, in collaborazione con i Comuni consorziati.

Art. 3 – Competenze dell'Azienda Socialis

Per l'erogazione dei servizi di cui sopra, l'Azienda si occuperà:

a) della gestione amministrativa, contabile e della programmazione, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio di Amministrazione.

b) della gestione delle risorse economiche e finanziarie costituite da:

- Fondo di dotazione dell'azienda SOCIALIS derivante dai conferimenti iniziali degli enti partecipanti
- Fondo Nazionale per le Politiche Sociali,
- Fondo Sociale Regionale,
- Fondo per la Non Autosufficienza,
- Ulteriori ed eventuali risorse pubbliche e private rientranti nella competenza della Programmazione del Piano di Zona,
- trasferimenti dei Comuni connesse all'esercizio dei servizi declinati nel presente contratto,
- entrate da rette degli utenti beneficiari dei servizi erogati;

d) della cura e del mantenimento dei rapporti amministrativi e contabili con i comuni aderenti, la Regione Lombardia, la Provincia di Mantova, le ATS e ASST, nonché con tutti gli altri enti e/o organismi con cui si realizza la programmazione zonale;

e) della attività di rendicontazione inerente la programmazione zonale e dell'assolvimento degli obblighi informativi verso gli enti e/o organismi competenti;

f) delle funzioni assegnate dalle vigenti normative ai Piani di Zona;

L'affidamento della gestione di ulteriori servizi all'Azienda, dopo la stipula del Contratto, potrà avvenire mediante apposita richiesta da parte del Comune e relativa accettazione da parte dell'Azienda. Una volta perfezionatesi, richiesta e accettazione costituiranno formale integrazione del Contratto. Ciascun comune aderente all'Azienda provvederà alla presa d'atto della integrazione contrattuale.

Art. 4 – Durata del contratto

Il presente contratto decorre dalla data della sua stipula ed ha durata fino al **31 dicembre 2025**.

Art. 5 – Impegni dell'Azienda

L'Azienda, nello svolgimento delle attività affidate, si obbliga a garantire che la gestione dei servizi e delle funzioni avvenga nel rispetto dei principi di efficacia ed efficienza, tenuto conto delle finalità definite nel piano programma e degli obiettivi del budget annuale.

L'Azienda assicura la più ampia trasparenza e comunicazione nei confronti dei Comuni e, previa apposita richiesta, consente ai Comuni l'accesso agli atti relativi all'organizzazione e alla gestione del servizio.

Art. 6 – Impegni dei Comuni

I Comuni, nel legittimo rispetto delle proprie funzioni e dell'interesse della collettività, si impegnano a garantire all'Azienda le condizioni necessarie ad un efficiente espletamento delle attività disciplinate dal presente contratto e a fornire supporto all'Azienda, attraverso la condivisione di dati ed informazioni funzionali al miglioramento della gestione e a comunicare all'Azienda tutte le attività poste in essere che possano incidere sulla gestione del servizio. I Comuni, inoltre, mettono a disposizione del personale dell'Azienda, sostenendone i relativi oneri, i supporti logistici ed informatici necessari, per l'espletamento delle attività di cui al presente contratto. Con

riferimento alla sede di Via Mazzini, si richiama il Contratto di comodato d'uso gratuito stipulato in data 13/11/2019 tra il Comune di Suzzara e l'Azienda Socialis.

Art. 7 – Criteri per la gestione dei fondi e del patrimonio dell'Azienda

1) I costi di gestione dell'azienda saranno finanziati mediante:

- a) una contribuzione annuale, se deliberata dall'Assemblea dei Soci;
- b) la contribuzione diretta ai servizi resi all'ente;
- c) i contributi erogati da altri enti pubblici,
- d) la eventuale contribuzione dell'utenza, ove prevista.

2) I criteri di imputazione dei costi ai servizi erogati – funzionali alla determinazione della contribuzione

diretta a carico dell'ente - sono stabiliti dall'Assemblea ogni anno in sede di predisposizione del bilancio di previsione.

Art. 8 - Trasferimenti fondi e quote

Con riferimento ai trasferimenti dei Comuni aderenti all'Azienda, si concorda che le quote stabilite dall'Assemblea, relative alla copertura dei costi dei servizi e di funzionamento, vengano versate, secondo le seguenti tempistiche:

- 1 acconto nella misura del 40% da liquidarsi entro il 31 marzo
- 2 acconto nella misura del 50% da liquidarsi entro il 30 settembre
- Saldo nella misura del 10% da liquidarsi entro 30 giorni dalla presentazione del Bilancio di esercizio.

I Comuni che alle date di cui sopra non avessero ancora provveduto all'approvazione del bilancio di previsione, procederanno comunque al versamento nel rispetto della tempistica e delle modalità consentite dalle norme vigenti.

Il Comune di Suzzara, per i trasferimenti derivanti da Stato, Regione, ecc, a seguito della sua individuazione quale Ente Capofila del Piano di zona, provvederà al versamento all'Azienda dei predetti trasferimenti, secondo tempistiche previamente concordate, che tengono conto delle specifiche relative ai singoli Fondi di cui trattasi.

Art. 9 - Continuità del servizio.

L'erogazione delle funzioni e dei servizi assunti dall'Azienda non potrà essere interrotta o sospesa, se non per ragioni di forza maggiore o per ordine dell'autorità.

Art. 10 - Controllo sull'attività dell'Azienda da parte dei Comuni.

I Comuni vigilano sull'andamento delle funzioni e dei servizi affidati e sul rispetto delle condizioni del Contratto; è consentito chiedere all'Azienda chiarimenti su questioni, tecniche e organizzative, attinenti al

servizio e segnalare eventuali criticità o disservizi, anche attraverso il Comitato tecnico di cui all'art. 14 dello Statuto

Il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda, per il tramite del Direttore, con cadenza periodica e con le modalità più funzionali potrà relazionare ai Comuni sullo stato di applicazione del Contratto e al termine dell'esercizio in merito ai risultati conseguiti.

Art. 11 – Responsabilità. Limiti e coperture assicurative

- 1) Qualora dall'esecuzione del presente contratto e dalle attività ad esso connesse, nonché dall'uso di beni ed impianti, derivassero danni di qualunque natura all'Azienda o a terzi (danni a cose, persone, interruzioni di attività, perdite patrimoniali, ecc.), l'Azienda ne assume ogni responsabilità ed è tenuta ad intervenire tempestivamente per il ripristino immediato dei danni alle cose (ove possibile), con assunzione diretta, a proprio esclusivo carico, di tutti gli oneri indennitari e/o risarcitori. In ogni caso l'Azienda è tenuta a dare tempestiva comunicazione agli Enti Soci di qualunque evento dannoso si sia verificato nel corso dell'esecuzione delle attività e/o degli interventi di cui al presente contratto.
- 2) L'Azienda non risponderà dei danni derivanti dall'omessa, ritardata od incompleta attuazione di interventi qualora tali eventi derivino da ritardi o carenze, contestati e formalizzati dall'Azienda, imputabili agli Enti Soci nell'adozione degli atti amministrativi di propria competenza.
- 3) L'Azienda si impegna alla sottoscrizione di polizze assicurative atte a garantire la copertura per i rischi di responsabilità di qualsiasi tipo causati a terzi (lesioni personali, danni a cose, interruzione di attività,
- 4) perdite patrimoniali, ecc.) e agli Enti Soci, nonché per i danni alle opere preesistenti o a quelle sulle quali si eseguiranno servizi e/o lavori per l'intera durata dell'affidamento, se non già coperti da garanzie assicurative stipulate dagli Enti Soci o da enti proprietari.

Art. 12 –risorse strumentali

Gli automezzi, le attrezzature tecniche, i beni mobili ed eventuali beni immobili di proprietà dei Comuni o detenuti ad altro titolo, sono assegnati in dotazione all'Azienda, attraverso apposito contratto di comodato gratuito. L'acquisto di altri beni e di nuove forniture è effettuato dall'Azienda stessa con le risorse assegnate dai Comuni o diversamente ottenute da altri Enti.

Art. 13- Protezione dei Dati Personali

I Comuni, in ottemperanza alle disposizioni del Regolamento UE 679/16 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali, quali Titolari del Trattamento ai sensi dell'art. 4, comma 7 e 24 del GDPR, nominano, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, l'Azienda quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali per tutti i servizi e le attività gestite dalla stessa per conto dei Comuni, che hanno la titolarità dei dati e delle funzioni. Ai sensi dell'art. 32 del GDPR, l'Azienda, nell'ambito del trattamento dei dati, adotterà misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio del trattamento.

Art. 14 - Controversie

Ogni controversia tra le Parti, in ordine all'applicazione, all'esecuzione ed alla interpretazione del presente contratto sarà rimessa alla determinazione del competente Foro di Mantova.

Art. 15 - Rinvio alla normativa vigente

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia alle norme legislative vigenti in materia.

Letto, approvato, sottoscritto.

Suzzara, ... Luglio 2023

Per L'Azienda Speciale Consortile

Per il Comune di Suzzara

Per il Comune di Gonzaga

Per il Comune di Moglia

Per il Comune di San Benedetto Po

Per il Comune di Pegognaga

Per il Comune di Motteggiana

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa